

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA MARSICOM SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) LOC. RAGAZZOLA, DENOMINATO "POLO ESTRATTOVO S1- LANCA DEI FRANCESI" ADOZIONE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1430 del 17/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal Comune di Roccabianca in data 15/06/2022 prot. n. 4148, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/99725 del 16/06/2022, presentata dalla Società MARSICOM SRL, nella persona del Sig. Luca Marsiletti in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Roccabianca (PR),

Stradello Tollarolo, n. 2 CAP 43010 e stabilimento sito in Comune di Roccabianca (PR), Località Ragazzola, denominato "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi", in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "coltivazione della cava denominata Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi per l'estrazione di limi e sabbie";

RILEVATO CHE:

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nella "*Domanda di V.I.A. per le attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca e contestuale provvedimento autorizzatorio unico ai sensi del Capo III della L.R. 20 aprile 2018, n. 4*";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/104287 del 23/06/2022;
- in data 14/07/2022 prot. n. 4922 (prot. Arpae PG/2022/116717 del 14/07/2022) il Comune di Roccabianca ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria e in modalità sincrona tenutasi in data 30/06/2022;
- la convocazione della prima seduta di conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (prot. Comune 8372 del 29/11/2022, prot. Arpae PG/2022/196728 del 30/11/2022) tenutasi in data 07/12/2022;
- la comunicazione di Arpae SAC prot. n. PG/2022/198802 del 12/02/2022 nella quale si fa presente che non risulta ancora pervenuta a questo servizio la completezza richiesta con protocollo n. PG/2022/104287 del 23/06/2022 e nel contempo si richiedono pareri per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- la documentazione a completamento fornita dalla Ditta e trasmessa dal Comune in data 05/12/2022 prot. n. 8490 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/200405 del 06/12/2022;
- che l'istanza alla data del 06/12/2022 risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/201704 del 07/12/2022 in merito alle emissioni in atmosfera, depositata agli atti;

- il verbale di I seduta di Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in data 07/12/2022 trasmesso dal Comune in data 15/12/2022 prot. n. 8749 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/206030 del 16/12/2022;
- la richiesta di integrazioni e la contestuale la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/208991 del 21/12/2022;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa dal SUAP in data 24/01/2023 prot. n. 540 (prot. Arpae PG/2023/12709 del 24/01/2023);
- il sollecito pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2023/21793 del 06/02/2023;
- il parere favorevole di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 9313 del 08/02/2023, acquisito a protocollo Arpae PG/2023/23328 del 08/02/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole del Comune di Roccabianca prot. n. 954 del 08/02/2023, trasmesso dal Comune in data 08/02/2023 prot. n. 962 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/23610 del 09/02/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/24430 del 10/2/2023 in merito agli scarichi idrici, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- è stata presentato Procedimento di V.I.A. relativo alla "coltivazione della cava per l'estrazione di sabbie silicee del Po e limi";
- i quantitativi estraibili risultano pari a 444.338 m³ di sabbia e 44.461 m³ di limi, mentre 11.856 m³ di terreno vegetale verranno accantonati e conservati in loco per il riutilizzo nella fase di recupero;
- il 30% del materiale cavato verrà commercializzato direttamente, mentre il restante 70%, prima di uscire dal polo estrattivo, sarà lavorato grazie ad un impianto di vagliatura;
- si prende atto che viene dichiarato che non è previsto l'utilizzo di materie prime diverse dal materiale di cava;
- la presente domanda di A.U.A. è stata presentata per le emissioni diffuse con riportate le misure di mitigazione da adottarsi;
- tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse, più precisamente:
 - scotico e scavo superficiale, con movimentazione in loco del materiale scavato;
 - scavo mediante draga aspirante rifluente con trasporto del materiale alla vasca di scarico mediante tubazione;
 - carico del materiale su camion e trasporto del materiale mediante camion lungo viabilità non pavimentata all'interno dell'area;
 - scarico del materiale utile presso zona di vagliatura, vagliatura del materiale e successiva movimentazione locale e carico;
 - transito mezzi lungo viabilità accesso - non pavimentata;
 - transito mezzi lungo viabilità accesso - pavimentata;
- si prende atto che viene dichiarato che il vaglio sarà elettrico e che vista l'umidità intrinseca del materiale, non è la necessità di dotare il suddetto vaglio con un sistema di abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione d'acqua;
- si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che l'impianto di trattamento delle acque reflue risulta rientrare nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali, come individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, costituisce ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società MARSICOM SRL, con Legale Rappresentante il Sig. Luca Marsiletti con sede legale sita in comune di Roccabianca (PR), Stradello Tollarolo, n. 2 CAP 43010 e stabilimento sito in comune di Roccabianca (PR), Località Ragazzola, denominato "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi", relativamente all'esercizio dell'attività di "coltivazione della cava denominata Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi per l'estrazione di limi e sabbie" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

scarico unico S1+S2 (così come denominato nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/24430 del 10/2/2023 sopra richiamata)

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento delle aree destinate agli impianti di lavorazione (vaglio) e per la sosta e rifornimento dei mezzi di movimento terra previo trattamento in sedimentazione e disoleazione; acque reflue industriali provenienti dalle acque di dragaggio (con trattamento in vasca di sedimentazione) e quindi utilizzata per la selezione e lavaggio inerti e successivamente previo trattamento in vasca di decantazione; nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: lago di cava;
- volume scaricato: 300.000 m³/anno;
- portata massima: 35,6 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/24430 del 10/2/2023 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 9313 del 08/02/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico unico S1+S2:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e a AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, l'attivazione dello scarico unico S1+S2.
- 2) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza. Si precisa che i limiti tabellari dovranno essere rispettati già dai singoli contributi parziali (acque reflue industriali e acque meteoriche di prima pioggia) nei due specifici pozzetti di controllo e campionamento.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire il regolare controllo, gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta, non inviate a trattamento, dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

12) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B"", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

13) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”.

14) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di un vaglio alimentato da un gruppo elettrogeno a gasolio da 100 kW. Tale impianto è definito scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

Materiale particolare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell’impianto.</p>		

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 9313 del 08/02/2023 e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

GRUPPO ELETTROGENO

Per il gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto di vagliatura, il Gestore dovrà:

- comunicare la messa in esercizio dell’impianto (accensione dell’impianto) ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed **entro un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP**;
- verificare analiticamente il rispetto dei limiti prescritti e mantenere la documentazione a disposizione degli Organi di Controllo;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di

messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri che possono generarsi durante l'attività:

- dovrà essere mantenuta un'adeguata umidificazione del materiale, compatibilmente con le esigenze lavorative, al fine di limitare la polverosità;
- durante le fasi di scarico e carico del materiale dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
- dovrà essere periodicamente eseguita la manutenzione della superficie delle piste non pavimentate per ridurre al minimo il contenuto di polveri fini ed il conseguente risollevarlo per effetto del transito dei mezzi;
- dovrà essere effettuata l'irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere, in particolare nei periodi siccitosi e comunque con scarsa umidità della superficie stradale, al fine di abbattere il risollevarlo delle polveri;
- il trasporto di materiale dovrà avvenire utilizzando dispositivi chiusi/telonati;
- dovrà essere prevista la sospensione dell'attività di cantiere in caso di velocità del vento elevata;
- si dovrà evitare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavoratori, lo stazionamento di mezzi a motore acceso;
- dovrà essere prevista una limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi

attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Roccabianca prot. n. 954 del 08/02/2023 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 9313 del 08/02/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

la Ditta dovrà fornire l'autorizzazione all'attività estrattiva, entro 10 giorni dal rilascio della stessa.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, **fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva**, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel provvedimento finale di VIA e per la durata dell'attività estrattiva relativa all'insediamento in esame e, comunque, non superiore a 15 anni.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Roccabianca all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel Procedimento di autorizzazione unica di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. Emilia Romagna n° 4/2018 di valutazione impatto ambientale relativo attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca in località Ragazzola e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/22707

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0009319
DATA: 08/02/2023
OGGETTO: Cava Lanca Dei Francesi nel polo estrattivo S1 Roccabianca e contestuale provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi del capo III della L.R. 20 Aprile 2018, N. 4. Ditta Marsicom srl. Comune di Roccabianca.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0009319_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	9CEDBBD030E71FD714516831F802E47C 8B0A394F3A1AE188ACC62C882E955E90



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Roccabianca
protocollo@postacert.comune.
roccabianca.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Cava Lanca Dei Francesi nel polo estrattivo S1 Roccabianca e contestuale provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi del capo III della L.R. 20 Aprile 2018, N. 4. Ditta Marsicom srl. Comune di Roccabianca.


La presente in riferimento alla comunicazione inviata dal Comune di Roccabianca in merito al procedimento di V.I.A. per le attività estrattive della Cava Lanca Dei Francesi nel polo estrattivo S1 Roccabianca e contestuale provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi del capo III della L.R. 20 Aprile 2018, N. 4. Ditta Marsicom srl.

Valutata la documentazione presentata, preso atto di quanto emerso nel corso delle conferenze di Servizio, si esprime parere favorevole al procedimento, ricordando che durante le lavorazioni al fine di limitare i disagi provocati dalle operazioni che generano polveri dovranno essere attuati i seguenti interventi di mitigazione:

- umidificazione del materiale polverulento presente nei cantieri mediante irrorazione controllata;
- prevedere la sospensione dei lavori durante le giornate ventose (con velocità del vento > 6 m/s), i lavori potranno riprendere solamente con il successivo miglioramento delle condizioni meteorologiche (per controllare i giorni ventosi in cantiere dovrà essere posizionato un anemometro);
- periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere e delle eventuali superfici già asfaltate;
- limitazione della velocità dei mezzi d'opera su tutte le aree di cantiere (velocità massima 30 km/h);
- utilizzo di mezzi pesanti con cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini.

Per quanto concerne la mitigazione dei rumori si dovranno osservare le seguenti misure:

- all'interno della cava le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;
- dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;



- le attività del cantiere devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2



COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 08 febbraio 2023

Archivio: SUI 15/2022
Pratica SUAP n. 15/2022
Rif. Prot. n. 3198/2022

OGGETTO: *Pratica SUAP 15/2022 - Domanda di V.I.A. per le attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca, loc. Ragazzola e contestuale provvedimento autorizzatorio unico ai sensi del Capo III della L.R. 20 aprile 2018, n. 4.*
Parere Ufficio Tecnico matrici ambientali “rumore” ed “emissioni in atmosfera”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roccabianca in data 10.05.2022, protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 3198, dall' Ing. Marsiletti Luca, nato a Parma il 09.06.1970, cod. fisc. MRSLCU70H09G337P, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “MarsiCom s.r.l.”, con sede legale in Roccabianca (PR), Stradello Tolarolo, n. 2, cod. fisc. e P.IVA 02442730343, inerente la domanda di V.I.A. per le attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca, loc. Ragazzola e contestuale provvedimento autorizzatorio unico ai sensi del Capo III della L.R. 20 aprile 2018, n. 4 con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera e impatto acustico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Richiamate:

- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 02.12.2022, prot. n. 198802 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 8471 con la quale si richiedevano i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 06.02.2023, prot. n. 21793 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 906 con la quale si richiedevano ancora i pareri di competenza del Comune di Roccabianca e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;

Vista la relazione illustrativa dove si dichiara che l'esercizio dell'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento;

Vista la documentazione relativa alle matrici ambientali rumore ed emissione in atmosfera allegata all'istanza di A.U.A. trasmessa dalla Ditta richiedente ed effettuata un'attenta analisi dei suoi contenuti, ritenuti chiari ed esaurienti;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di matrici ambientali;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi non espressamente riportato;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dall' Ing. Marsiletti Luca, nato a Parma il 09.06.1970, cod. fisc. MRSLCU70H09G337P, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "MarsiCom s.r.l.", con sede legale in Roccabianca (PR), Stradello Tolarolo, n. 2, cod. fisc. e P.IVA 02442730343, al rilascio, per quanto di competenza, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice rumore,

urbanisticamente compatibili con la destinazione d'uso di cui al RUE vigente e relativi alle attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca ubicata in loc. Ragazzola di Roccabianca (PR), nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**
dott. arch. Maurizio Serventi
(Documento firmato digitalmente)



Allegato 3

RIF.prot. PG/2023/0021793 del 06/02/2023
Sinadoc SAC: 22707/2022

Posta interna

Spett.le
Arpae – SAC
Servizi Autorizzazioni e Concessioni
Parma

OGGETTO: Domanda di V.I.A. per le attività estrattive della cava Lanca dei Francesi nel Polo Estrattivo S1 Roccabianca e contestuale provvedimento autorizzatorio unico ai sensi del Capo III della L.R. 20 aprile 2018, n. 4. - Ditta Marsicom Srl in Comune di Roccabianca - Parere - Relazione tecnica

Scarichi di acque reflue di natura industriale

L'attività produttiva comporta l'attivazione di uno scarico di acque reflue industriali con recapito finale nel lago di cava da equipararsi ad uno scarico in acque superficiali, denominato **S1** come di seguito descritto.

Le acque di dragaggio, ricche di sabbie e limo, sono immesse in una vasca di sedimentazione che consente una prima separazione del materiale estratto dall'acqua di dragaggio. Il sedimentato viene estratto con pala meccanica, mentre le acque frammiste a materiale limoso e sabbioso sono convogliate, tramite una condotta dedicata, all'impianto di vagliatura dove si completa la separazione tra l'acqua ed il materiale estratto. Le acque reflue in uscita dal vaglio sono quindi immesse nel lago di cava previo passaggio in due vasche di sedimentazione collegate tra loro con un unico punto di scarico, servito da pozzetto di campionamento. Le suddette operazioni non prevedono l'aggiunta di additivi od altre sostanze chimiche.

Detto scarico è alimentato con acque prelevate dal medesimo lago di cava per un quantitativo massimo pari a 300.000 m³/anno.

Lo scarico è correlato all'attività lavorativa che si potrae per 9 ore/giorno, per 5 giorni/settimana, 12 mesi/anno. Di conseguenza la portata media è pari a 35,6 l/s.

Il sito non è servito da pubblica fognatura.

Prescrizioni

Le canalizzazioni, le vasche di sedimentazione ed il pozzetto di campionamento devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni operative. Quest'ultimo, il pozzetto di campionamento, deve sempre essere reso accessibile.

Le acque reflue industriali prefate, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 152/06 smi devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in particolare i valori indicati dalla Tab. 3 allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06 smi. A cadenza annuale le stesse dovranno essere sottoposte a cura del gestore ad un controllo analitico da parte di un laboratorio accreditato per la determinazione dei seguenti parametri: pH, conducibilità, COD, BOD₅, solidi sospesi totali ed idrocarburi totali. Altresì dovrà essere tenuto un registro sul quale riportare gli interventi manutentivi attuati ed i risultati relativi ai suddetti controlli analitici.

I fanghi di risulta, stimati in 6.000 m³, derivanti dalle operazioni di manutenzione delle vasche di sedimentazione sono gestiti come rifiuti; al riguardo dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla parte IV del già citato Dlgs 152/06 smi. Qualora il gestore ritenesse di utilizzarli come sottoprodotti dovrà darne preventiva comunicazione ad Arpae.

L'impianto di vagliatura e la zona destinata a parcheggio e rifornimento mezzi sono posti entrambi in aree servite da pavimentazione impermeabile; la prima ha una estensione di 250 m² mentre la seconda è pari a 150 m². Dette aree danno origine ad un unico scarico, denominato **S2** ed anch'esso recapitante in acque superficiali, nel lago di cava, costituito da acque di prima pioggia raccolte con una rete dedicata e collegata ad un impianto di disoleazione e da uno di sedimentazione.

Prescrizioni

Le caratteristiche degli impianti dovranno essere tali da garantire il trattamento di almeno i primi 5 mm di pioggia

Le canalizzazioni, i sistemi di depurazione ed il pozzetto di campionamento devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni operative. Il pozzetto di campionamento deve sempre essere reso accessibile.

Le acque di prima pioggia di cui sopra, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 152/06 smi devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in particolare i valori indicati dalla Tab. 3 allegato 5 alla parte III del DLgs 152/06 smi.

I servizi igienici sono di tipo chimico con vasca di raccolta. I prodotti del metabolismo umano sono gestiti come rifiuti senza dare origine ad acque reflue domestiche.

Il Responsabile di Funzione
Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.